



Studio Associato Turrina Poltronieri



Via Verona 17/f - 37063 Isola della Scala - VR

TEL. 0457300101 - FAX 0456639315

Mail: info@studio-associato.info - paghe@studio-associato.info

P.IVA 03275840233 - cod fisc 03275840233

AI SIGNORI CLIENTI LORO SEDI

Circolare Studio Lavoro N. 2 / 2014 del 26/03/2014

Oggetto: VADEMECUM DEI BUONI LAVORO (VOUCHER)

Rivisitata da molteplici interventi normativi ed assoggettata ad altrettanti chiarimenti ministeriali, nonché di carattere previdenziale, sembra che ad oggi la disciplina del lavoro accessorio possa contare su un quadro di regole definito.

Il lavoro occasionale accessorio è, in via preliminare, una fattispecie contrattuale peculiare, caratterizzata da prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario, che si fonda su un sistema di pagamento della retribuzione attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), nonché da adempimenti amministrativi semplificati.

DISCIPLINA

La tipologia contrattuale in esame è stata estesa a tutti i settori produttivi (non è più previsto l'elenco di ipotesi che individuava le attività da svolgere tramite lavoro accessorio) ed è ancorata al solo requisito oggettivo del limite reddituale (salvo quanto previsto per il lavoro agricolo): il lavoratore non potrà recepire una somma totale superiore ai 5.000 euro nel corso di un anno solare, sia che svolga la prestazione presso un solo committente, sia che la svolga presso più committenti.

Questa restrizione, tuttavia, si abbassa a 2.000 euro, qualora ad essere datori di lavoro siano imprenditori commerciali o professionisti.

Con circolare n. 28 del 26 febbraio 2014 l'Inps, ha, tuttavia, fissato, per l'anno 2014, i nuovi importi massimi da rispettare, in considerazione della variazione dell'IPC (indice dei prezzi al consumo), che sono rispettivamente di:

-5.050€ netti (6.740 lordi) per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare;

-2.020€ netti (2.690 lordi) in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare.

VANTAGGI

I vantaggi che possono spingere, rispettivamente, un datore di lavoro e un lavoratore ad instaurare questa particolare tipologia di rapporto di lavoro.

In primo luogo, comune ad entrambi i soggetti coinvolti nella vicenda contrattuale è la possibilità di svolgere attività lavorativa occasionale di tipo accessorio in maniera legale.

Il committente, dal canto suo, ha, inoltre, la possibilità di beneficiare di prestazioni lavorative, coperte da assicurazione Inail, qualora si verificano incidenti sul lavoro, senza avere l'onere di stipulare un contratto, né tanto meno procedere alla comunicazione anticipata on-line al Centro per l'Impiego.



Il lavoratore, invece, oltre a poter beneficiare di compensi ulteriori da aggiungere alle eventuali entrate già recepite, si avvale della totale esenzione dalle imposizioni fiscali su tali somme, e della contestuale conservazione dello status di disoccupato o di inoccupato, oltre alla totale cumulabilità con le rendite pensionistiche di cui il lavoratore sia eventualmente titolare. A ciò si aggiunge, altresì, l'accantonamento previdenziale presso l'Inps e la copertura assicurativa presso l'Inail, che risultano totalmente conglobabili con i trattamenti pensionistici.

Fatte queste necessarie premesse diviene opportuno, a questo punto, analizzare la disciplina normativa che regola la tipologia contrattuale in analisi, alla luce dei diversi interventi legislativi che si sono succeduti.

VOUCHER

Come anticipato, il sistema di pagamento della retribuzione si realizza attraverso i c.d. voucher (buoni lavoro), il cui valore nominale attuale è di 10 euro che comprende la contribuzione in favore della Gestione separata Inps (13%), l'assicurazione Inail (7%) ed un compenso all'Inps per la gestione del servizio (5%). Cosicché il valore netto finale in favore del prestatore è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione.

Le modalità di acquisto previste sono tre:

- buoni cartacei (da richiedere e prenotare presso le sedi territoriali di interesse dell'Inps);
- buoni telematici (richiesti sul sito Inps);
- acquisto in poste, banche o tabaccherie convenzionate.

PROCEDURA

Voucher cartacei

Il committente deve individuare il fabbisogno numerico di buoni-lavoro e provvedere alla prenotazione dei voucher cartacei, tramite apposito modulo predisposto dall'INPS, nonché la consegna a mano presso le sedi dell'Istituto o l'invio a mezzo fax alle sedi Regionali.

Nell'ultima ipotesi, il committente deve indicare la sede provinciale Inps prescelta per il ritiro, già nella domanda di prenotazione.

Successivamente, sempre il committente ha il compito di effettuare il versamento dell'importo totale su un apposito conto corrente.

La ricevuta del pagamento dovrà, poi, essere esibita alla sede INPS prescelta per effettuare il ritiro dei buoni. È opportuno evidenziare che il ritiro dei voucher potrà, eventualmente, essere realizzato anche da terzi incaricati, previa delega da parte del committente.

L'INPS provvede direttamente alla stampa dei buoni, ponendo su ciascuno un numero identificativo univoco.

Dunque, effettuato l'acquisto dei buoni e prima dell'inizio della prestazione, i committenti devono effettuare una comunicazione preventiva (c.d. DNA), da realizzare alternativamente:

- tramite internet, al sito Inps;
- tramite telefono al contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);



- direttamente presso le sedi dell'Istituto.

Nella comunicazione dovranno essere dettagliatamente indicati:

- i dati anagrafici del committente
- i dati anagrafici di ogni prestatore
- il luogo dove si svolgerà la prestazione
- la data presunta d'inizio e di fine dell'attività lavorativa

È opportuno sottolineare, inoltre, che la data di inizio della prestazione deve essere sempre successiva a quella del momento in cui vengono acquistati i voucher.

Acquisto in poste, banche o tabaccherie

Sul sito Inps è possibile rinvenire le sedi di banche e tabaccherie convenzionate presso cui acquistare i voucher.

Il committente deve

- provvedere all'acquisto, presentando al rivenditore abilitato la propria Tessera Sanitaria definitiva, oppure il tesserino del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; nel caso il committente sia una società o un condominio deve presentare, prima dell'acquisto, richiesta di autorizzazione all'utilizzo dei voucher alla sede INPS competente.
- versare la commissione di 1 euro al rivenditore autorizzato.

In queste sedi è possibile acquistare in una sola operazione fino a 2.000 € di buoni lavoro, ovvero, fino a 5.000 euro presso le banche.

- attivare i voucher con la comunicazione della prestazione tramite i canali sopra descritti indicando:

- i dati anagrafici del committente;
- il codice di controllo apposto sui voucher;
- il luogo dove si svolgerà la prestazione;
- i dati anagrafici del prestatore;
- l'arco di tempo (massimo 30 gg.) in cui le prestazioni si collocano.

Riscossione

Il prestatore di lavoro per riscuotere i buoni ricevuti dal committente deve recarsi presso le Poste Italiane, le tabaccherie e le banche convenzionate. Egli, per riscuotere, deve presentarsi con la propria tessera sanitaria, già dopo due giorni, per la verifica del codice fiscale. Prima del pagamento, la procedura controlla che i dati del lavoratore corrispondano a quanto dichiarato dal committente. Qualora il buono lavoro non possa essere pagato, caso che si verifica laddove il prestatore non risulta registrato, il lavoratore medesimo deve rivolgersi alla sede INPS.

Ad ogni modo, la riscossione dei voucher è realizzabile entro un anno dal giorno in cui vengono emessi.

Laddove, poi, i buoni rimangano inutilizzati, il datore di lavoro dovrà provvedere a consegnarli alla Sede provinciale Inps, che è tenuta a rilasciare una ricevuta, nonché un bonifico per il loro controvalore al netto del 5% a favore del committente.

Il committente dovrà richiedere il rimborso, anche via postale, utilizzando il modulo predisposto sul sito dell'Inps, alla sede presso cui ha acquistato i buoni lavoro, ed allegare la copia del bollettino di versamento.

Dunque, i buoni non utilizzati sono ritirati direttamente dalla sede citata.



Studio Associato Turrina Poltronieri

Via Verona 17/f - 37063 Isola della Scala – VR

TEL.0457300101- FAX 0456639315

Mail: info@studio-associato.info – paghe@studio-associato.info

P.IVA 03275840233 –cod fisc 03275840233

Qualora si verifica un caso di smarrimento o furto di buoni lavoro, che riguarda il committente, egli dovrà consegnare copia delle denuncia alle autorità competenti, e la sede Inps potrà stampare un duplicato dei buoni lavoro, previa verifica dei dati relativi all'acquisto e della validità dei voucher.

Se ciò accade al lavoratore, egli dovrà consegnare ugualmente copia delle denunce alle autorità competenti e la Sede Inps potrà procedere alla stampa di un duplicato dei buoni lavoro, dopo avere verificato la dichiarazione di inizio prestazione effettuata dal committente e la fruibilità dei voucher.

Cassaintegrati e lavoro accessorio

Già la legge n.134/2012 aveva reintrodotta la possibilità per il 2013, anche per i percettori della cassa integrazione salariale o delle misure di sostegno del reddito, la possibilità di svolgere una prestazione lavorativa tramite contratto di lavoro accessorio per un compenso massimo di 3.000 euro durante l'intero anno solare. Pur restando fermo il compito dell'INPS di detrarre la contribuzione figurativa dalle misure di sostegno, conguagliando con gli accrediti contributivi derivanti dal lavoro accessorio, che non costituiscono reddito e non rilevano ai fini Irpef. Sul punto, tuttavia, un recentissimo intervento legislativo, quale la legge n. 15/2014, di conversione del DL mille proroghe (dl n.69/2013) ha esteso fino al 31 dicembre 2014 il termine, per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, di cumulo delle indennità con quelle che derivano dalle prestazioni svolte in lavoro accessorio presso più committenti sempre entro un massimo di 3.000 euro netti.

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cordiali saluti.

**STUDIO ASSOCIATO
TURRINA POLTRONIERI LANZA**

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA' LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE